



Civile Sent. Sez. 1 Num. 8583 Anno 2018

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA

Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 06/04/2018

**SENTENZA**

sul ricorso 7540/2015 proposto da:

Iter Audit S.r.l. in Liquidazione, già Iter Audit s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, e Lombardi Raffaello, in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale delle Belle Arti n.2, presso lo studio dell'avvocato Poti' Francesca, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

*c. u. o. c. l.*  
*IOfrida*

-ricorrente -

contro

Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Martini Giovanni Battista n.3, presso la propria Sede, rappresentata e

*15*  
*2018*



difesa dagli avvocati Providenti Salvatore Lopatriello Stefania, Randisi Gianfranco, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 13/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso ed inammissibilità dei motivi da 5 a 12;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Domenico Formichelli, con delega orale avv. Potì, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente, gli Avvocati Gianfranco Randisi e Stefania Lopatriello che hanno chiesto il rigetto.

## FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Milano, con decreto del 13/08/2014, ha respinto l'opposizione proposta dalla Iter Audit srl in liquidazione e dal Dr. Raffaello Lombardi in proprio avverso la delibera Consob n. 18355 del 2012, con la quale è stata applicata alla Iter Audit srl la sanzione amministrativa di € 100.000,00, ai sensi dell'art.26 comma 1 lett. a) del d.lgs. 39/2010, in riferimento all'attività di revisione, su base negoziale, del bilancio di esercizio, al 31/12/2009, redatta, nel maggio 2010, secondo i principi contabili nazionali e, nel giugno 2010, secondo i principi contabili internazionali IFRS (*International Financial Reporting Standards*), adottati dalla UE, della Methorios Capital spa, in funzione della adesione della suddetta società alla AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana spa.

In particolare, in ordine alla principale questione sollevata dagli opposenti, la Corte d'appello rilevava che la Methorios aveva affidato alla Iter Audit, società iscritta all'epoca all'albo speciale Consob, l'incarico di revisione del

*Luigi  
Potì*

bilancio 2009, in adempimento di un preciso onere posto dal regolamento della Borsa Italiana per ottenere l'ammissione alla negoziazione sul mercato AIM Italia e secondo le norme tecniche previste dall'art.156 del TUIF per le relazioni sui bilanci delle società quotate; inoltre, all'epoca dell'avvio della verifica ispettiva (29 novembre 2010), la Iter Audit era pacificamente iscritta all'albo speciale della Consob ed i poteri di vigilanza erano stati esercitati dalla Consob nella fase transitoria, disciplinata dall'art.43 d.lgs. 39/2010, nell'ambito dell'art. 22 comma 1 del medesimo d.lgs., di passaggio dalla normativa sulla revisione contabile obbligatoria di cui al TUIF al nuovo regime di revisione legale dei conti di cui al d.lgs. 39/2010, anteriormente all'istituzione del registro unico, con decreti attuativi, da parte del Ministero. Il procedimento sanzionatorio era inoltre, legittimo con riguardo ad altri profili in rito (la tempestività delle contestazioni, notificate il 16 novembre 2011, ed il rispetto del principio del contraddittorio) e le singole violazioni dei principi di revisione attribuite dalla Consob erano fondate.

Avverso il suddetto decreto la Iter Audit srl in liquidazione e Raffaello Lombardi in proprio propongono ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi, nei confronti della Consob (che resiste con controricorso). La controricorrente Consob ha depositato memoria.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. I ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt.1, 77 bis, 119, 155, 156, 161, 162 e 163 del T.U.I.F., 16, 22, 26 e 43 del d.lgs. 39/2010, 1 della l.689/1981, 2409 bis c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuti legittimi le attività di ispezione ed il provvedimento sanzionatorio, in relazione ad una attività di revisione volontaria del bilancio, effettuata su ente non di interesse pubblico, in funzione dell'ammissione delle azioni della Methorios alla negoziazione nel sistema multilaterale di negoziazione dell'AIM Italia (mercato non regolamentato, gestito da Borsa Italiana spa), da parte di società di revisione ancora iscritta all'abrogando albo Consob (tra il 17/04/2010 ed il 13/09/2012), estranei all'ambito di competenza ed



alla potestà sanzionatoria della Consob, ed, in via gradata, per avere ritenuto legittima l'irrogazione della sanzione pecuniaria, con provvedimento dell'ottobre 2012, successivamente all'abrogazione dell'Albo Consob, intervenuta dal 13/09/2012; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. e 111 Cost., degli artt.162, 163 e 195 del TUIF, 16, 22 e 43 del d.lgs. 39/2010, 1 e 14 della l.689/1981, 24 Cost., 6 CEDU e 11 e 12 disp. legge gen., per non avere la Corte d'appello accertato che la contestazione degli addebiti alla Iter Audit ed al Lombardi era stata notificata, nel novembre 2011, oltre il termine perentorio di legge, da individuarsi, non in quello fissato dall'art.26 del d.lgs. 39/2010, entrato in vigore il 7/4/2010 (che rinviando all'art.195 del TUIF fissa in 180 gg. il termine per le contestazioni), ma nel termine di 90 gg. dettato dall'art.14 della legge 681/1981, disciplina generale delle sanzioni amministrative, termine in ogni caso (anche, in via gradata, quello di 180 gg) decorrente dal "29/11/2010" data di completamento delle acquisizioni istruttorie da parte della Consob; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 162 e 163 del TUIF, 16, 22, 26 e 43 del d.lgs. 39/2010, 24 e 111 Cost., 10 e 3 della l.241/1990, 1 della l. 689/1981 e 6 della CEDU, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuti legittimi il procedimento ed il provvedimento sanzionatorio, in assenza di contraddittorio nella relativa fase procedimentale, non essendo stata trasmessa ai ricorrenti la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative della Consob e non essendo i medesimi stati sentiti dalla Commissione; 4) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 9, 155, 156 e 163 del TUIF, 1, 8-bis e 11 della l.681/1981, 3 della l. 241/1990, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto conformi alle predette norme (in ordine alla motivazione delle sanzioni amministrative) le statuizioni della delibera Consob in ordine alla gravità della condotta sanzionata ed alla individuazione, determinazione e graduazione della sanzione stessa; 5) con il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., degli

*W. G. G. G.*



artt. 9, 155, 156 e 163 del TUIF, 6, 11, 22, 26 e 43 del d.lgs. 39/2010, 1 e 3 della l.241/1990, 11 della l.681/1981, nonché dei principi contabili, dei principi di revisione nn. 22, 230, 250, 300, 500, 501 e 550 della Com. Consob n. DAC/99088450, in riferimento alle specifiche violazioni nell'attività di revisione poste a fondamento del provvedimento irrogativo di sanzioni in oggetto.

In tutti i motivi, i ricorrenti svolgono anche vizi di *"insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"*.

2. La prima censura, con riguardo alle violazioni di legge lamentate, è infondata.

Essenzialmente, nel motivo, si censura la statuizione della Corte d'appello concernente la legittimazione sostanziale della Consob ad emettere il provvedimento sanzionatorio in danno dei ricorrenti, evidenziandosi che la revisione contabile dei bilanci della società Methorios, nella specie, non poteva definirsi *"legale"* ed obbligatoria, essendo sorta su base volontaria, e che comunque il soggetto interessato dalla revisione era un soggetto che chiedeva di essere ammesso ad operare non su mercati regolamentati ma in un sistema multilaterale di negoziazione, sottoposti a regime distinto con differenza anche degli interessi pubblicistici tutelati.

I ricorrenti lamentano altresì che il potere di vigilanza e sanzionatorio della Consob sull'attività di revisione volontaria svolta dalla Iter Audit nell'interesse di Methorios, non qualificabile quale ente di interesse pubblico, non trova giustificazione neppure nella fase transitoria di cui all'art.43 del d.lgs. 39/2010, non essendo state le disposizioni di cui agli artt.155 comma 1 e 162 comma 1 del TUIF assoggettate a regime provvisorio di ultrattività (sino all'emanazione dei decreti ministeriali attuativi, quindi sino al 13/9/2012), in quanto definitivamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 39/2010.

In ultimo, i ricorrenti deducono che il provvedimento sanzionatorio è stato irrogato da Consob nell'ottobre 2012, successivamente all'abrogazione

dell'Albo speciale Consob, intervenuta il 13/9/2012, con l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi, con conseguente illegittimità dello stesso per sopravvenuto venir meno della potestà sanzionatoria della Consob nei confronti di Iter Audit, non più iscritta all'Albo Consob soppresso.

Ora, la risposta all'articolato primo motivo di ricorso implica necessariamente una breve, sistematica, ricostruzione della disciplina relativa alla struttura dei mercati non regolamentati ed alla revisione legale, *ante* e *post* Riforma 2010, in rapporto alla vigilanza e controllo sugli stessi.

Accanto ai mercati regolamentati di strumenti finanziari, esistono altri mercati alternativi, i.c.d. sistemi multilaterali di negoziazione (o MTF), che possono definirsi come piattaforme elettroniche di negoziazione, che permettono di abbinare automaticamente le proposte di vendita e di acquisto provenienti da una pluralità di operatori; essi possono essere istituiti da una società di gestione di mercati regolamentati o anche da un intermediario del mercato mobiliare sotto la vigilanza della Consob.

Borsa Italia spa ha istituito il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, dedicato alla negoziazione delle azioni di piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Le società (enti diversi dalle società di gestione del mercato) che chiedono l'ammissione solo ad un sistema multilaterale di negoziazione sono qualificate come società che fanno ricorso al mercato di rischio, ma non quotate, con applicazione di una disciplina più semplificata rispetto a quella delle società quotate.

Al momento dell'avvio, nel novembre 2010, della verifica ispettiva sulla Iter Audit, l'ammissione all'AIM Italia (richiesta dalla Methorios) era disciplinata da Regolamento emanato da Borsa Italiana spa e si prevedeva che potessero essere ammesse alla quotazione le azioni rappresentative del capitale di emittenti che avessero pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci anche consolidati degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l'ultimo corredato di un giudizio della società di revisione, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del

*Iter Audit*



Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.

L'art.156 del TUIF conteneva la disciplina delle relazioni redatte dai revisori (dalle società di revisione) sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato (con giudizi positivi o negativi).

Per società di revisione veniva intesa *"una società di revisione iscritta all'albo speciale Consob di cui all'articolo 161 del Testo Unico della Finanza, ovvero ai sensi della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile"*.

La normativa in tema di Trasparenza e di Informativa pubblicata nel Testo Unico della Finanza e nei Regolamenti Consob, così come aggiornata, si considerava, ai fini del Regolamento, la normativa in tema di Trasparenza e di Informativa, operante per le sole società quotate, applicabile anche agli emittenti AIM Italia.

Invero, l'art.77 bis del TUIF, in vigore dal novembre 2007 (introdotto dal d.lgs. 164/2007), prevede che la Consob, in riferimento ai sistemi multilaterali di negoziazione, individuati, con proprio regolamento, i requisiti minimi di funzionamento, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materie specifiche (*"... b) ammissione di strumenti finanziari; c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti; d) accesso al sistema"*), con poteri della stessa Consob di controllo, acquisizione di informazioni e vigilanza, in relazione alla conformità alle disposizioni comunitarie.

Come evidenziato dalla Corte d'appello, nella decisione qui impugnata, nel regolamento adottato da Borsa Italiana spa, per disciplinare AIM Italia e, specificamente, l'ammissione a detto sistema, venivano richieste informazioni finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle richieste per la quotazione in un mercato regolamentato.

La revisione contabile, da svolgersi secondo le prescrizioni dettate dall'art.156 del TUIF, rappresentava, per la Methorios, ai fini dell'ammissione all'AIM Italia, un preciso onere, dettato dal regolamento in vigore, ed era dunque obbligatoria e legale, stante la funzione certificatoria della revisione stessa. Di qui la non rilevanza della deduzione dei ricorrenti

*Handwritten signature*



in ordine alla *"natura volontaria e non legale"* dell'attività di revisione svolta nell'interesse di Methorios.

In data 7/4/2010, è entrato in vigore il d.lgs. 27/01/2010 n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che ha modificato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che ha abrogato la direttiva 84/253/CEE.

È stata interamente riformata la materia della revisione contabile, denominata, nella Riforma, *"revisione legale"*.

Nell'ambito delle definizioni, l'art.1 del d.lgs 39/2010 precisa (nel testo in vigore al 31/12/2012, essendo stata emanata la delibera in oggetto nell'ottobre 2012) che per *"revisione legale"* deve intendersi *"la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro"*.

Il Capo V del d.lgs. detta poi (artt. da 16 a 19 ter) alcune disposizioni speciali applicabili agli enti di interesse pubblico (nel cui ambito rientravano, oltre le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione, anche "e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante") ed ai revisori legali ed alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico.

Il Capo VII, *"Vigilanza"*, prevedeva, all'art.21, che, *"sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico"*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvedesse al controllo della qualità, all'abilitazione, all'iscrizione nel Registro istituendo ed alla vigilanza, mentre, all'art.22, che, *"sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di*

*Col  
Gale*



*revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico” e sul controllo della qualità, provvedesse la Consob.*

Il Capo VIII contempla (sempre nel testo applicabile *ratione temporis*) varie sanzioni amministrative, anche pecuniarie, che possono essere irrogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (artt.24-25) e dalla Consob (art.26), in presenza di irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale o di violazione degli obblighi informativi.

Ai procedimenti sanzionatori avviati dalla Consob si applica l’art.195 del TUIF (art.26 ult.comma).

La disposizione transitoria dettata all’art.43 del suddetto d.lgs. ha previsto che, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo (avvenuta il 13/09/2012), continuassero ad applicarsi alcune disposizioni, abrogate (per effetto dell’art.40: in particolare, gli artt. 156, commi 1, 2, 3, 4 bis e 5, 160,161,162,163,164, 165, etc...del d.lgs. 58/1998, TUIF)), di cui, in particolare, agli artt. 161, 162, commi 3 e 3 bis, e 163 , commi 1, lett.b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del TUIF, d.lgs. 58/1998, e che la Consob svolgesse l’attività di vigilanza di cui all’articolo 22, comma 1 (*“La Consob vigila sull’organizzazione e sull’attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico per controllarne l’indipendenza e l’idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede ad effettuare su tali soggetti il controllo della qualità di cui all’articolo 20”*), con riferimento ai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Inoltre, sempre l’art.43, comma 7, stabiliva che, fino all’emanazione dei regolamenti ministeriali sull’istituzione del Registro unico dei revisori contabili (persone fisiche e giuridiche), nonché su tirocinio ed esame necessari, per *“società di revisione legale”* dovesse intendersi la società di revisione iscritta nell’Albo speciale delle società di revisione previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

9

*Alfredo*

Anteriormente all'entrata in vigore (7/4/2010) del d.lgs. 39/2010, o meglio sino all'emanazione dei previsti regolamenti ministeriali (avvenuta il 13/09/2012), l'art.161 (abrogato) del TUIF, d.lgs. 58/1998, contemplava infatti un Albo speciale delle società di revisione, abilitate all'esercizio delle attività di cui agli artt.155 e 158, tenuto dalla Consob.

La Consob (art.162) vigilava sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica e le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, erano tenute a comunicare alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati. L'art.163 prevedeva poi, al comma 1, che la CONSOB, quando accertava irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, potesse: "a) *applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro; b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità*", ed, al comma 2, che la stessa Consob potesse disporre la cancellazione dall'albo speciale della società di revisione (l'art.163 è stato abrogato dall'art.40 del d.lgs. 39/2010, entrato in vigore il 7/4/2010, ma il comma 1, lett.b) ed il comma 2, in particolare, hanno continuato ad applicarsi sino all'emanazione, nel 2012, dei regolamenti ministeriali attuativi).

La Iter Audit era, pacificamente, iscritta all'Albo speciale delle società di revisione, tenuto dalla Consob, prescritto dall'art.161 del TUIF, albo soppresso per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 39/2010, di riforma della revisione legale dei bilanci annuali e consolidati, o meglio a seguito dell'emanazione, nel settembre 2012, dei regolamenti ministeriali attuativi. Ora, la vigilanza della Consob deve ritenersi operante nello specifico, atteso che, da un lato, l'attività di revisione doveva compiersi, da parte del soggetto incaricato, nel rispetto dei criteri previsti per la revisione obbligatoria ed in applicazione dei criteri contabili internazionali e, dall'altro lato, essa era necessaria per la stessa ammissione del soggetto conferente



l'incarico, interessato, ad operare su di un mercato comunque autorizzato e disciplinato dalla Consob.

Non assume quindi rilievo decisivo la soppressione, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 39/2010, dell'albo speciale delle società di revisione, tenuto dalla Consob: l'interpretazione offerta dai ricorrenti equivarrebbe a ritenere che, per i revisori contabili iscritti nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ex art.161 del TUIF, nella fase transitoria di passaggio al nuovo regime dettato dal d.lgs. 39/2010, con l'istituzione del Registro Unico dei revisori, alla vigilanza da parte della Consob conseguente all'iscrizione nell'Albo speciale ed alla prorogata efficacia della stessa non si sarebbe potuto accompagnare alcun adeguato regime sanzionatorio.

In relazione alle disposizioni peculiari dettate dagli artt.21 e 22 del d.lgs. 39/2010, in tema di nuovo riparto delle competenze, dei poteri e dei controlli (inclusi la tenuta del nuovo Registro, l'abilitazione, la formazione ed il rispetto delle disposizioni legislative), tra Ministero e Consob, e dagli artt.25 e 26, in tema di provvedimenti in materia disciplinare che Ministero e Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono adottare quando accertano irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, a seconda che la revisione legale sia o meno effettuata su enti di interesse pubblico, non sono richiamati i regolamenti ministeriali di attuazione e quindi in base alla norma transitoria di cui all'art.43, dette disposizioni sembrerebbero essere immediatamente operanti dal 7/4/2010, con l'entrata in vigore del d.lgs. 39/2010.

Tuttavia, dato il contenuto delle disposizioni stesse, la loro materiale applicazione e lo stesso esercizio delle competenze attribuite non potevano essere avviati in assenza dell'emanazione dei regolamenti richiamati negli altri articoli del testo normativo in esame. In definitiva, per effetto dell'entrata in vigore (il 7/4/2010) del d.lgs. 39/2010, non può essersi creata una zona grigia per i revisori contabili (ora "legali") tra la soppressione del vecchio Albo Speciale Consob, con i poteri di vigilanza sugli iscritti affidata alla Consob, e la istituzione del nuovo Registro unico, con poteri di controllo e vigilanza ripartiti tra Ministero EF e Consob, a



seconda che la revisione legale fosse o meno effettuata su enti di interesse pubblico, nella quale i revisori, iscritti al vecchio Albo, fino all'emanazione dei regolamenti ministeriali (avvenuta il 13/09/2012), fossero esenti da vigilanza e controlli. Si deve quindi ritenere che fino all'emanazione dei regolamenti ministeriali attuative delle nuove disposizioni, la Consob fosse ancora competente a vigilare e ad applicare, in caso di accertamento delle violazioni poste in essere tra il 7/4/2010 ed il 13/09/2012, le sanzioni amministrative.

Infine, poiché la Consob, alla luce di quanto sopra esposto, ha legittimamente attivato i poteri di vigilanza nei confronti della Iter Audit (avvio dell'attività ispettiva, nel novembre 2010, e notificazione delle contestazioni, nel novembre 2011), quando la stessa società era iscritta all'Albo speciale Consob, la medesima Consob legittimamente ha altresì portato a termine il procedimento con l'irrogazione, il 24 ottobre 2012, delle sanzioni per le irregolarità rilevate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, non assumendo rilievo la soppressione dell'Albo speciale, intervenuta nel settembre 2012.

3. La seconda censura, in riferimento ai vizi di violazione di legge, è, dei pari, infondata.

La Corte d'appello, nella decisione impugnata, ha ritenuto che il termine da applicare, per la contestazione degli addebiti, fosse quello di 180 gg. dettato dall'art.195 del TUIF, decorrente, non dalla data di redazione del primo verbale di acquisizione documentale nel corso della verifica ispettiva presso la società (il 29/11/2010), ma dalla data di redazione del secondo verbale ispettivo, a completamento dell'acquisizione della documentazione richiesta alla società (il 12/4/2011) e che il periodo ulteriore di 33 gg., rispetto ai 180, nell'intervallo temporale tra il 12/4/2011 e l'11/11/2011, data di avvio della notificazione della delibera di applicazione delle sanzioni e quindi di consegna, da parte della Consob, all'ufficio postale dell'atto da notificare, non poteva ritenersi "irragionevole", tenuto conto della "complessità tecnica della materia e della mole della documentazione".

Questa Corte ha già affermato che, implicando l'individuazione in concreto del momento in cui è terminata l'attività acquisitiva degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento degli illeciti la ponderata selezione e valutazione degli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, risolvendosi in un tentativo di rimettere alla Corte di legittimità un nuovo esame della *quaestio facti*, le deduzioni con le quali il ricorrente proponga un diverso termine per la conclusione dell'attività istruttoria da parte della Commissione (Cass.14210/2012; Cass. 16257/2016).

Sempre questa Corte ha inoltre chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui, dopo l'esaurimento dell'attività ispettiva e di quella istruttoria, la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto (Cass. S.U. 5395/2007; Cass. 25836/2011; Cass. 8687/2016).

Il termine applicabile alle contestazioni di sanzioni amministrative in oggetto, avviate tra l'entrata in vigore del d.lgs. 39/2010 (7/4/2010) e l'emanazione (12/9/2012) dei regolamenti ministeriali attuativi, durante il periodo transitorio preso in considerazione dall'art.43 del d.lgs. 39/2010, è quello dettato dall'art.26 del d.lgs. 39/2010, facente rinvio all'art.195 dei TUIF, essendosi estesa la procedura sanzionatoria delineata dalla suddetta disposizione e la regola della competenza funzionale della Corte d'Appello ai procedimenti sanzionatori di cui allo stesso art. 26.

Questa Corte (Cass. 9997/2017) ha già affermato che *"in tema di opposizione alle sanzioni amministrative applicate dalla Consob ai revisori contabili, a seguito dell'abrogazione, ad opera del d. lgs. n. 39 del 2010, dell'art. 163 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUIF), il termine per la contestazione dell'addebito ex art. 163, comma 1, lett. b), del citato d.lgs. n. 58, relativamente ai fatti per i quali l'art. 43 del menzionato d.lgs. n. 39 ne prevede l'ultrattività, è di 180 giorni dall'accertamento, in applicazione*



*analogica dell'art. 195 TUIF, che, benché riferito ai soli procedimenti sanzionatori ex art. 26, del d.lgs. n. 39 del 2010, assurge a disciplina di settore in materia di sanzioni ai revisori contabili, a prescindere dalla fonte normativa sostanziale in concreto applicata" (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, in un procedimento relativo all'irrogazione di sanzione ex art. 163, comma 1, lett b), del d.lgs. 58 del 1998, aveva ritenuto che, in conseguenza dell'abrogazione di detto art. 163, l'addebito in questione dovesse essere contestato nel termine ex art. 14 della l. n. 689 del 1981, anziché in quello ex art. 195 TUIF). Questa Corte ha rilevato, in detta pronuncia, come l'art. 26 del citato d.lgs. 39/2010, a seguito della contestuale abrogazione dell'art. 163 TUIF (la cui ultrattività, ex art.43 d.lgs.39/2010, è limitata ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina) sia l'unica disposizione che disciplina i procedimenti sanzionatori comminati da Consob a carico dei revisori, avendo sostituito l'art.163, e che l'art. 195 TUIF, inoltre, esprime un "principio generale di concentrazione di una determinata tipologia di controversie aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori a carattere amministrativo nel settore dei mercati finanziari, come disciplinati dal d.lgs.58/98 con la conseguenza che, pur mancando una specifica previsione al riguardo, la competenza della Corte d'Appello ivi prevista, vale anche per le sanzioni irrogate ai revisori contabili, ai sensi dell' art. 163 del TUIF" (Cass.12089/2014).*

4. Anche il terzo motivo, sempre con riguardo alle violazioni di legge lamentate (illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione del principio del contraddittorio, stante la mancata previsione della possibilità di controdedurre e replicare alla Relazione finale destinata alla Commissione, redatta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, e dinanzi alla Commissione stessa), non merita accoglimento, alla luce di una consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità.

Questa Corte a S.U. (Cass. 20935/2009), in riferimento al procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall'art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998, in tema di intermediazione finanziaria, ha già chiarito che il

*Allegato*



procedimento postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non violano il principio del contraddittorio l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della Consob e la sua mancata personale audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo di procedimento giurisdizionale.

Sempre questa Corte ha successivamente ribadito che *"l'omessa previsione della trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative, e la conseguente impossibilità di interloquire, non si pone in contrasto con l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quando - come stabilito dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014, "Grande Stevens c. Italia" -, pur avendo le sanzioni natura sostanzialmente penale, il provvedimento con cui le stesse vengono irrogate sia assoggettato - come, appunto, quello adottato ex art. 187 septies cit., anche nel testo vigente "ratione temporis" - ad un sindacato giurisdizionale pieno, attuato nell'ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo"* (Cass. 8210/2016).

Invero, persino con riguardo alle sanzioni (nella specie, irrogate dalla Consob) che, pur qualificate come amministrative, abbiano natura sostanzialmente penale (e, nel presente giudizio, sull'affermata, ad opera della Corte d'appello, natura esclusivamente amministrativa delle sanzioni irrogate da Consob, non è neppure sorta contestazione), *"la garanzia del giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa - nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria - ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenza di tali garanzie - ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della Convenzione, il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa"*

*Calli Freda*

*giacché la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale"* (Cass.770/2017; Cass. /2017).

5. Anche la quarta censura, limitatamente alla violazione di legge inerente l'obbligo di motivazione della delibera adottata dalla Consob in particolare in ordine al *quantum* della sanzione irrogata in rapporto all'asserita gravità della condotta, è infondata.

In materia di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, che irroghi sanzioni amministrative, questa Corte ha da tempo chiarito che, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, l'eventuale mancata giustificazione, da parte dell'autorità ingiungente, della misura della pena in concreto inflitta non assume rilievo, in quanto, essendo espressamente conferito al giudice il potere di modificarne l'entità, il difetto di motivazione sul punto non può costituire vizio formale invalidante l'ordinanza, preclusivo della decisione sul merito (Cass. 5443/2001; Cass. 12758/2003).

Il giudice di merito, con adeguata motivazione, ha individuato i criteri sulla scorta dei quali ha reputato congrua la sanzione inflitta (pluralità delle violazioni accertate, importanza della natura degli interessi tutelati, evincibile dalla funzione economica svolta dagli operatori nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei mercati regolamentati), motivata nella delibera Consob con richiamo all'atto di accertamento, ritenendo privi del carattere della decisività ai fini che qui interessano, i diversi criteri che avrebbero potuto concorrere alla determinazione del *quantum*.

La decisione impugnata è, in parte qua, incensurabile.

6. I restanti motivi, da 5 a 12, sono inammissibili, in quanto contengono molteplici riferimenti fattuali e tendono ad una rivisitazione del giudizio di merito espresso dalla corte d'appello circa la sussistenza dei presupposti delle sanzioni irrogate.

*Alf. Cresto*

Né sono, in ogni caso, ravvisabili violazioni di leggi nelle argomentazioni espresse dalla Corte d'appello, con loro consequenziale infondatezza.

Invero, quanto all'addebito inerente l'utilizzo, da parte del revisore, ai fini di determinare la soglia di significatività cui rapportare le proprie verifiche (vale a dire la soglia al di sotto della quale eventuali errori riscontrati nel bilancio assoggettato a revisione non avrebbero richiesto, al revisore, ulteriori verifiche o correzioni dello stesso ovvero l'espressione di un giudizio con rilievi e negativo), di dati non corrispondenti alle effettive grandezze economico-patrimoniali della società interessata dalla revisione, come rilevato dalla Corte d'appello, se è in facoltà del revisore determinare le percentuali da applicare ai saldi di bilancio, lo stesso non può modificare i saldi stessi ed i valori risultanti dalla contabilità del soggetto revisionato.

Quanto alla contestazione inerente la mancata dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle verifiche e dell'acquisizione degli elementi probativi necessari in ordine alla esistenza ed alla esigibilità-recuperabilità dei crediti oggetto di contenzioso e dei crediti verso le controllate, la Corte d'appello ha accertato che, nella relazione di revisione, non si ~~data~~ atto, non della mancata risposta da parte dei legali, ma della effettuazione delle verifiche stesse e che emergeva la mancata effettuazione di un'adeguata procedura di *audit* ovvero la "circolarizzazione" del soggetto debitore, al fine di acquisire conferme esterne in merito ai saldi (in particolare, anche quelli relativi a posizioni creditore vantate nei confronti di società partecipate ovvero a crediti ceduti) presenti nella contabilità della società; altre irregolarità sono state riscontrate, nella contabilità generale della società revisionata, che avrebbe dovuto essere oggetto di eventuali rettifiche in sede di relazione di revisione, con formulazione di rilievi, con riguardo ai ricavi.

Inoltre, correttamente, ha ricevuto conferma, da parte della Corte d'appello in sede di opposizione, anche l'irregolarità contestata in ordine alla mancanza di valutazione o verifica, nella relazione di revisione, di alcuni rapporti (impegni e garanzie) che dovevano essere esposti nei conti d'ordine: l'art.2435 bis c.c., nel testo vigente anteriormente alla riforma

*Colf. Crude*



dettata dal d.lgs. 139/2015, entrata in vigore dal 1°/1/2016, per i bilanci in forma abbreviata delle società che non avessero emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, prevedeva semplificazioni nella redazione della nota integrativa, ma, per quanto qui interessa, nello stato patrimoniale, dovevano, in calce, risultare le garanzie prestate, direttamente ed indirettamente.

7. I vizi motivazionali denunciati, in tutti i motivi, sono inammissibili, in quanto non prospettano l'omesso esame di fatti specifici, decisivi, oggetto di discussione tra le parti, quanto plurime questioni di diritto e la mancanza di una valutazione adeguata e ragionevole delle risultanze istruttorie ed, alla luce del novellato art.360 n. 5 c.p.c., è preclusa la valutazione a fini istruttori dei fatti di causa, essendo denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), il che non ricorre nella specie.

8. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti

.....

dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, il 12 gennaio 2018.

.....